

Associazione di Promozione Sociale  
“INFAMIGLIA - Iniziative per la Famiglia”

## ***STATUTO***

## **ART. 1**

*(Denominazione – Sede – Durata)*

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, ed in particolare ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n° 383, l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

“INFAMIGLIA – Iniziative per la Famiglia”

o, in forma abbreviata, “InFamiglia”.

2. L'Associazione ha sede in Milano.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

## **ART. 2**

*(Finalità)*

1. L'Associazione INFAMIGLIA si propone di contribuire al riconoscimento del ruolo essenziale della famiglia, quale base della società, ed alla formazione dei giovani al fine di favorire lo sviluppo di una equilibrata personalità, che consenta loro una positiva partecipazione alla vita sociale e civile.
2. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge in particolare attività di promozione e utilità sociale a favore dei giovani dagli anni 8 (otto) agli anni 24 (ventiquattro) e delle loro famiglie.
3. I proventi eventualmente derivanti dalle attività svolte dall'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forma indiretta.
4. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione intende:
  - svolgere per i giovani attività formative e promuovere esperienze ed iniziative nell'ambito della gestione del tempo extrascolastico ed extrafamiliare, in appoggio all'azione educativa della famiglia, mediante la creazione e la fruizione di un idoneo ambiente formativo;
  - costituire o gestire strutture finalizzate alla formazione dei giovani;
  - svolgere e promuovere progetti, iniziative e ricerche volte all'approfondimento ed alla sensibilizzazione circa le esigenze ed i problemi dei giovani;
  - svolgere e promuovere congressi, convegni, corsi di aggiornamento, corsi di insegnamento in Italia e all'estero a completo sussidio di quelli scolastici, incontri anche di tipo seminariale;
  - svolgere e promuovere iniziative di volontariato e la partecipazione a campi di lavoro;
  - svolgere e promuovere attività di ricerca, documentazione, informazione, favorendo in tal modo l'accesso dei giovani all'università, al lavoro, alla cultura, alla scienza e all'arte;
  - svolgere e promuovere iniziative assistenziali, formative, culturali, scientifiche, didattiche ed artistiche a favore della famiglia;
  - erogare borse di studio e premi a studenti particolarmente meritevoli o in condizioni di reddito disagiate e finanziare la partecipazione di studenti a corsi di studio e ad attività educative.
5. L'Associazione può svolgere dette attività ed iniziative anche in collaborazione o mediante partecipazione in altri enti, società od organizzazioni italiane, di altri Paesi o internazionali aventi finalità analoghe alle proprie.

### **ART. 3**

#### *(Associati)*

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro (persone fisiche maggiori di età, associazioni o fondazioni con finalità analoghe) che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa ed a rispettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno.
3. Agli aspiranti Associati sono richiesti inoltre:
  - a. l'accettazione, oltre che dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno, delle delibere degli Organi sociali;
  - b. l'assenza di pendenze penali;
  - c. il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.
4. Non possono essere accettate, invece, le richieste d'iscrizione di persone che:
  - a. appartengano ad organizzazioni i cui scopi contrastano con quelli dell'Associazione;
  - b. abbiano pubblicamente rilasciato dichiarazioni ritenute lesive nei confronti dell'Associazione.
5. Vi sono tre categorie di Associati:

**Ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo ancorché diversificata in funzione delle attività promosse a cui l'Associato aderisce)

**Sostenitori** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

**Benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
6. Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei.
7. La quota associativa è intransmissibile.

### **ART. 4**

#### *(Diritti e doveri degli Associati)*

1. Tutti gli Associati (Ordinari - Sostenitori – Benemeriti) hanno diritto di eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute, nello svolgimento dell'attività prestata, se documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.
3. Tutti gli Associati (Ordinari - Sostenitori – Benemeriti) devono versare nei termini la quota Sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.
4. Gli Associati aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Eventuali compensi ad alcuni Associati o terzi per un impegno temporale significativo dovranno essere deliberati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 5**

### *(Recesso ed esclusione dell'Associato)*

1. La qualità di Associato si perde per morte, per recesso e per esclusione.
2. L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'esclusione di qualsiasi Associato può avvenire per morosità nel pagamento della quota per oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o per condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione e con le direttive generali della stessa, o per grave inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento interno. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di Associato non dà alcun diritto sui beni costituenti il patrimonio della Associazione, neppure limitatamente agli eventuali conferimenti fatti dagli Associati stessi. La decisione del Consiglio Direttivo, può essere appellata entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea.

## **ART. 6**

### *(Organi Sociali)*

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - Assemblea degli Associati;
  - Consiglio Direttivo;
  - Presidente;
  - Collegio di Controllo, quando ritenuto utile o necessario dall'Assemblea;
  - Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche Sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **ART. 7**

### *(Assemblea)*

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati (Ordinari – Sostenitori – Benemeriti).
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da affiggere alla bacheca della sede dell'Associazione dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante invio di lettera di convocazione, oppure mediante posta elettronica che dia certezza di ricezione da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 8**

### *(Compiti dell'Assemblea)*

L'Assemblea deve:

- approvare il Rendiconto Consuntivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- approvare l'eventuale Regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione degli Associati;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- nominare l'eventuale Collegio di Controllo;
- nominare il Collegio dei Proviviri;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 9**

*(Validità Assemblee)*

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente, da rilasciare al proprio coniuge o ad associati che non appartengano né al Consiglio Direttivo né al Collegio di Controllo.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di  $\frac{2}{3}$  degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  degli Associati.

## **ART. 10**

*(Verbalizzazione)*

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea, appositamente nominato, e sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.
2. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

## **ART. 11**

*(Consiglio Direttivo)*

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, dura in carica tre esercizi sociali ed è rinnovabile.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo:
  - delibera sull'eventuale redazione di un Regolamento, da sottoporre all'Assemblea;
  - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
  - redige e presenta all'Assemblea il Rapporto annuale sull'attività dell'Associazione ed il Rendiconto Consuntivo;
  - approva il Preventivo e fissa l'importo delle quote associative e delle quote di iscrizione ai singoli corsi;
  - delibera sulle domande di ammissione di nuovi Associati e sull'esclusione degli Associati;

- delibera gli eventuali compensi ad alcuni Associati o terzi, non escluso per i terzi il rapporto di assunzione a tempo determinato o indeterminato;
- delibera sulla nomina dei Direttori dei singoli Centri educativi ed Iniziative educative.

#### **ART. 12**

*(Presidente)*

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Dura in carica tre esercizi come il Consiglio Direttivo ed è rinnovabile. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un Consigliere all'uopo nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente cura ed attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti utili e necessari, informando lo stesso Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

#### **ART. 13**

*(Il Collegio di Controllo)*

Quando utile o necessario, l'Assemblea nomina il Collegio di Controllo che è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre esercizi.

Il Collegio esamina il Rendiconto consuntivo corredandolo della propria Relazione per l'approvazione dell'Assemblea e verifica la regolare tenuta dei libri e registri contabili.

Il Collegio esamina il Preventivo predisposto dal Presidente per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, corredandolo dalla propria Relazione.

#### **ART. 14**

*(Il Collegio dei Probiviri)*

Eventuali controversie in merito all'interpretazione del presente Statuto sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

Eventuali controversie o reclami tra gli Associati e i suoi Organi Sociali saranno sottoposti a formale delibera del Collegio di Probiviri, che delibererà a maggioranza secondo equità e senza formalità di procedura

Esso viene nominato dall'Assemblee ed è composto da tre persone che non siano Associati.

Resta in carica per tre esercizi.

La carica è rinnovabile.

#### **ART. 15**

*(Risorse economiche)*

1. L'Associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con mezzi finanziari provenienti dalle contribuzioni dei propri Associati, da donazioni, da eredità sia di Associati che di terzi, dal proprio patrimonio, dagli eventuali proventi delle proprie iniziative e da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni con finalità analoghe.

## **ART. 16**

### *(Rendiconto Consuntivo e Preventivo)*

1. Il Rendiconto Consuntivo dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° settembre di ogni anno fino al 31 agosto. Esso contiene tutte le entrate e le spese sostenute, per competenza, relative all'anno trascorso. Il Preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata, per competenza, per l'esercizio annuale successivo.
2. Il Rendiconto Consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e trasmesso all'eventuale Collegio di Controllo almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea; è approvato dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione, unitamente alla Relazione dell'eventuale Collegio di Controllo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Associato.
3. Il Preventivo è redatto dal Presidente e trasmesso all'eventuale Collegio di Controllo almeno 15 (quindici) giorni prima del Consiglio Direttivo, per la stesura della Relazione di cui all'art. 13. È approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 luglio dell'esercizio precedente.
4. Il Rendiconto Consuntivo dev'essere approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure, qualora particolari esigenze motivate dal Consiglio Direttivo lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni. Nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea, il Rendiconto Consuntivo, preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo e con la Relazione dell'eventuale Collegio di Controllo, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione.

## **ART. 17**

### *(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)*

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto dall'Assemblea ad altri Enti che abbiano finalità di utilità Sociale.

## **ART. 18**

### *(Disposizioni finali)*

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi vigenti in materia.